



SENTENZA N. 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73704**, introdotto con ricorso depositato in data 5.09.2022 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, che indica, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.g.c., il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso con le modalità di cui all'art. 158, comma 1, c.g.c.;

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso con le modalità di cui all'art. 158, comma 1, c.g.c., il quale elegge domicilio in Napoli, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, Via Lauria n. 80, Centro direzionale Isola F8, PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

avverso

l'Atto n. di Protocollo INPS.7200.16/07/2018.0268818, emesso in data 16.07.2018, di diniego dell'istanza di trattamento pensionistico privilegiato in relazione alle infermità "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio HA (problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti)*" e "*Gastrite erosiva antrale*", nonché avverso il parere n. 30584/2012 reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. 66/2013, dell'8.02.2013;

per

l'accertamento e la dichiarazione del diritto del ricorrente all'attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria in relazione alle infermità "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA (problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti)*" e "*Gastrite erosiva antrale*" e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del trattamento economico di spettanza dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 18.04.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 20.12.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Piera Pagnano.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. (omissis), già 1° Maresciallo dell'Esercito italiano in congedo, esponeva di essere stato più volte impiegato in teatri operativi all'estero in territori balcanici e più precisamente: nell'ambito della missione "Joint Guardian" dal 19.09.1999 al 20.01.2000, dislocato alla sede di Poli; nell'ambito della missione "Consistent Effort" dal 31.10.2000 all'11.04.2001, dislocato alla sede di Pristina; nell'ambito della missione "Joint Guardian" dal 08.08.2001 al 28.12.2001, dislocato alla sede di Pristina; nell'ambito della missione "Joint Enterprise" dal 17.11.2005 al 29.06.2006, dislocato alla sede di Pristina.

Il ricorrente esponeva di avere fatto parte del "Genio Ferrovieri", reparto delle Forze Armate preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ferroviarie militari, ivi compresa la costruzione di ponti e il ripristino dei siti (stazioni, depositi, ecc.) danneggiati dalle operazioni belliche.

In ragione del suo impiego, deduceva di essersi dovuto continuamente spostare su tutto il territorio kosovaro operando in località massicciamente bombardate con munizionamento bellico pesante (compreso quello all'uranio impoverito), tra cui Pec, Polje, Klina, Pristina, Djakovica, Prizren, etc., come dimostrato dalle mappe diramate dall'UNEP e dalla NATO versate in atti.

Riferiva che a lui e ai suoi commilitoni non sarebbero mai state fornite misure di protezione (guanti, tute, mascherine) e che tutti erano costretti a pulire le armi in dotazione, sia all'aperto che al chiuso, mediante l'utilizzo di un multiuso a base di benzene, sostanza

notoriamente cancerogena.

Pertanto, lo stesso sarebbe stato a lungo esposto, senza protezioni specifiche, in ambienti contaminati dalla dispersione di micro e nano particelle di metalli pesanti che avrebbero determinato l'insorgenza, definitivamente accertata nel luglio del 2010, dell'infermità "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA (problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti)*".

In data 3.08.2010, il Sottufficiale presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di detta infermità, nonché dell'infermità "*Gastrite erosiva antrale*", anche ai fini dell'attribuzione dei benefici in favore degli equiparati alle "vittime del dovere" ai sensi del D.P.R. n. 243/2006.

In ragione dell'istanza anzidetta, in data 18.07.2011, il ricorrente veniva sottoposto a visita presso il D.M.M.L. di Torino che, con il verbale mod. BL/B n. ACOMM1111506, stilava il giudizio diagnostico "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria in attuale remissione completa*" e "*Pregressa ulceragastica con aspetti istologici di gastrite cronica attiva moderata, atrofia moderata e metaplasia intestinale*".

All'esito di tale accertamento medico legale, il ricorrente, in data 30.09.2011, presentava domanda di concessione del trattamento pensionistico di privilegio che, tuttavia, veniva respinta dall'INPS con il provvedimento del 16.07.2018 qui gravato, su parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 30584/2012, reso nell'adunanza n. 66/2013 dell'8.02.2013, negativo in punto di dipendenza da causa di

servizio.

Successivamente, il Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, con la sentenza n. 1762/2019 del 15.11.2019, riconosceva lo *status* del ricorrente di "equiparato" alle vittime del dovere ai sensi dell'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 in relazione alle infermità innanzi specificate, quantificando ai sensi del D.P.R. n. 243/2006 in misura del 45% la relativa invalidità complessiva.

In esito alla suddetta sentenza il Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva - II Reparto, Servizio speciali benefici, emanava il Decreto n. 110 - Posizione 45328 SSB, del 18.05.2020.

Il ricorrente, pertanto, nell'agosto del 2020 indirizzava all'INPS, Gestione Dipendenti pubblici - Direzione provinciale di Salerno, una nota mediante la quale evidenziava che: il riconoscimento del suddetto *status* era stato determinato previa valutazione della dipendenza da causa di servizio delle infermità in questione in relazione alle "particolari condizioni ambientali od operative di missione" di cui all'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005; con l'art. 1082 del D.P.R. n. 90/2010 era stata approvata la tabella di equivalenza fra la percentualizzazione dell'invalidità complessiva ai sensi del D.P.R. n. 243/2006 e l'ascrivibilità a categoria di cui al D.P.R. n. 915/1978; sulla base della suddetta tabella di equivalenza l'invalidità complessiva in misura del 45% corrispondeva all'iscrizione alla sesta categoria, Tabella A, annessa al D.P.R. n. 915/1978; ricorrevano tutti i presupposti per il riconoscimento in sede giurisdizionale del

trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria, Tabella A, annessa al D.P.R. n. 915/1978; e dunque, onde evitare che un nuovo contenzioso determinasse ulteriori oneri in capo all'INPS, chiedeva l'attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria, Tabella A, annessa al D.P.R. n. 915/1978.

1.1. Non essendo stato dato seguito all'ulteriore istanza del ricorrente, questi, ritenendo ingiusto e gravemente lesivo dei propri diritti il contegno dell'Amministrazione, adiva questa Corte per chiedere l'accertamento del proprio diritto al trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria in relazione alle infermità "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA (problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti)*" e "*Gastrite erosiva antrale*" e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del trattamento economico di spettanza dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo. Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese.

2. Con memoria del 30.01.2023, si costituiva in giudizio, a mezzo della propria Avvocatura, l'INPS, che deduceva la legittimità del proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Rilevava in particolare che il Comitato di Verifica per le cause di servizio del MEF aveva escluso che la patologia del ricorrente potesse derivare da fatti di servizio, in quanto consisteva in una linfadenopatia iperplastica primitiva sistemica, di natura idopatica, mentre nel servizio prestato non sarebbero presenti fattori causali o concausali efficienti e determinanti.

Tali valutazioni medico legali erano ritenute corrette dall'INPS in quanto non sarebbe sostenibile ritenere che la patologia insorta nel ricorrente sia connessa all'attività svolta.

Eccepiva altresì che le contestazioni del ricorrente a tale giudizio medico - legale non sarebbero corroborate da prove con riferimento al possesso dei requisiti legali. La sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore non sarebbe idonea da sola a provare la dipendenza della patologia da causa di servizio, e quindi ad inficiare la valutazione medico - legale espressa dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.

3. Con memoria dell'1.02.2023, si costituiva a mezzo dei propri uffici il Ministero della Difesa, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo il ricorso finalizzato alla condanna dell'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico privilegiato, negato con decreto dell'INPS n. 268818 del 16.07.2018, qui gravato, ai fini del quale il Ministero della Difesa non aveva svolto alcuna attività provvedimentale.

4. Analoga richiesta di estromissione perveniva dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la sua memoria di costituzione del 27.01.2023, in relazione al parere tecnico espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il Ministero, nel merito, chiedeva comunque il rigetto del ricorso.

5. Con memoria del 30.01.2023, parte ricorrente, alla luce dell'avvenuto riconoscimento dello *status* di equiparato alle vittime del dovere, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

6. All’esito dell’udienza del 10.02.2023, il G.M., in diversa composizione monocratica, con ordinanza n. 40/2023, in accoglimento delle rispettive eccezioni, disponeva l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva sia del Ministero della Difesa, privo di competenza procedimentale nel giudizio, sia del Ministero dell’Economia e delle Finanze, posto che il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con l’emissione del parere, aveva esaurito il proprio apporto endoprocedimentale, rimanendo estraneo alle determinazioni finali sull’istanza del ricorrente e alla liquidazione dei relativi benefici (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 1091/2018; Corte conti, sez. giur. Sicilia, sent. n. 769/2022; Corte conti, sez. giur. App. Sicilia, sent. n. 148/A/2021; Corte conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 145/2022; id., sent. n. 629/2021).

In entrambi i casi, disponeva la compensazione delle spese, essendo stata l’attività difensiva svolta dalle Amministrazioni tramite i propri uffici.

6.1. In ragione della natura tecnica degli accertamenti medico legali, il G.M. riteneva necessario interpellare, ai sensi degli articoli 166 e 97 c.g.c., l’Ufficio medico legale presso il Ministero della Salute affinché esprimesse motivato parere sui seguenti quesiti: *“1. Se le patologie indicate dal ricorrente ("Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA con problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti" nonché "Gastrite erosiva antrale") siano dipendenti da causa di servizio; 2. In caso affermativo, indicarne la classifica di ascrivibilità ai fini del trattamento pensionistico*

privilegiato da corrispondere”.

7. Il 25.06.2024 perveniva il parere dell’Ufficio medico legale del Ministero della Salute, che concludeva nel senso che *“Per quanto ampiamente documentato nell’elaborato, si ritiene che le infermità “Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA con problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti” nonché “Gastrite erosiva antrale” NON SIANO DIPENDENTI da causa o concausa di servizio, di conseguenza NON ci si esprime circa la categoria di pensione ascrivibile”.*

8. Con memoria del 9.09.2024, parte ricorrente contestava l’elaborato peritale, ritenendolo connotato da superficialità e non necessarietà dell’attività peritale esplicita in ragione dell’avvenuto riconoscimento quale soggetto equiparato alle vittime del dovere.

Richiamando la giurisprudenza di questa Corte e del giudice amministrativo, evidenziava che la nozione di “vittima del dovere” costituisce una *species* rientrante nel *genus* della “causa di servizio”, presentando caratteristiche peculiari e “ulteriori” rispetto alla categoria generale.

Richiamava altresì la recente giurisprudenza sulla presunzione di sussistenza del nesso causale in tutti quei casi di militari impiegati in Kosovo (così come in tutti quei territori ove è avvenuto l’impiego di munizionamento all’uranio impoverito), con un’inversione dell’onere probatorio in capo all’Amministrazione.

Ribadiva come quanto argomentato dal Ministero della Salute fosse privo di qualsivoglia pregio scientifico e integralmente smentito dalla

copiosa documentazione scientifica, precedenti CTU e giurisprudenza (versata in atti), nonché dalla realizzazione del c.d. “rischio tipizzato” di cui agli artt. 1078 e 1079 dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012.

Concludeva, in via principale - stante l’avvenuto riconoscimento del ricorrente quale “vittima del dovere” in ragione di apposita CTU già espletata in sede civile (sentenza n. 1762/2019, pubblicata il 15.11.2019) dal Tribunale di Nocera Inferiore -, chiedendo l’accoglimento del ricorso. In subordine, stante l’avvenuto riconoscimento del ricorrente quale “vittima del dovere”, chiedeva di rimettere la causa sul ruolo con fissazione di una nuova udienza di discussione.

9. All’udienza del 25.11.2024, il G.M., ritenuto necessario accertare il passaggio in giudicato della Sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro, n. 1762/2019 del 15.11.2019, sentite le parti, con ordinanza ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.g.c., chiedeva alla difesa del ricorrente, di fornire la prova di tale passaggio in giudicato e rinviava la trattazione del giudizio, poi tenutasi il 20.12.2024. La documentazione richiesta veniva depositata in data 6.12.2024.

10. All’udienza del 20.12.2024 erano presenti l’Avv. Francesco Kuhne, per delega dell’Avv. Tartaglia, e l’Avv. Francesco Tellone per l’INPS, che intervenivano come da verbale a conferma delle rispettive richieste.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione

del diritto del ricorrente all'attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio di sesta categoria in relazione alle infermità "*Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA (problema di diagnosi differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti)*" e "*Gastrite erosiva antrale*" e conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento del trattamento economico di spettanza dalla data di maturazione del diritto a quella di effettivo soddisfo.

Il G.M. in diversa composizione monocratica ha già estromesso dal giudizio il Ministero della Difesa per carenza di legittimazione passiva, posto che l'INPS è definitivamente subentrato all'Amministrazione militare nella gestione dei trattamenti pensionistici a partire dall'1.01.2010 (Corte conti, sez. I App., sent. n. 223/2024), nonché il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica delle cause di servizio.

2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di seguito esposti.

In primo luogo, si osserva che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 545/2023). La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte conti, sez. giur.

Sicilia, sent. n. 1979 e n. 2002 del 2010; Corte conti, sez. giur. Campania, n. 1839 del 2010; Corte conti, sez. giur. Lazio, n. 1384 del 2010).

Quanto all’indispensabile riconoscimento della causa di servizio – e dunque al rapporto di causalità – il D.P.R. n. 1092/1973, all’art. 64, prescrive che tra i fatti di servizio e le infermità o lesioni debba sussistere un rapporto di tipo causale ovvero concausale efficiente e determinante (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 382/2023 e n. 412/2019).

“Ai fatti di servizio, quali causa unica, diretta ed immediata dell’infermità, della lesione o della morte, sono equiparati i fatti di servizio come concause, condizioni necessarie ma non sufficienti a produrre l’evento, quali elementi che, di fatto, concorrono a rendere ancora più grave un evento dannoso qualsiasi. In altre parole, il “fatto di servizio” che ha causato lesione o infermità, non deve essere necessariamente l'unica causa, ma possono coesistere più concause purché il fatto di servizio sia "concausa efficiente e determinante" (Corte dei conti Sez. Campania, sent. n. 412/2019” (Corte conti, sez. giur. Campania, sent. n. 383/2023).

3. Nel caso all’odierno esame, il G.M. in diversa composizione monocratica ha ritenuto di richiedere il parere dell’Ufficio medico legale del Ministero della Salute al fine di accertare la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente e la loro conseguente ascrivibilità.

Il parere è stato reso il 25.06.2024 ritenendo che *“Per quanto ampiamente documentato nell’elaborato, si ritiene che le infermità “Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare in stadio IIA con problema di diagnosi*

differenziale con linfoma B diffuso a grandi cellule variante ricca di linfociti"

nonché "Gastrite erosiva antrale" NON SIANO DIPENDENTI da causa o concausa di servizio, di conseguenza NON ci si esprime circa la categoria di pensione ascrivibile".

4. Occorre in primo luogo considerare che la sentenza n. 1762/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore, passata in giudicato, richiama le conclusioni del CTU, che in quella sede aveva *"concluso nel senso della derivazione causale di entrambe le patologie riportate dal Maresciallo (omissis) (Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria stadio IIA e Gastrite erosiva antrale) rispetto all'avvenuta inalazione/ingestione di nanoparticelle di metalli pesanti ritenendo elevata la probabilità logico scientifica che la contaminazione del territorio da uranio impoverito e l'avvenuta inalazione di polveri abbiano determinato le patologie suddette".*

Su queste basi, la decisione del Tribunale campano ha accertato il diritto del Sig. (omissis) al riconoscimento dello *status* di soggetto "equiparato" alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005, con condanna delle Amministrazioni convenute al riconoscimento in suo favore dei benefici richiesti.

Il Ministero della Difesa, con decreto n. 87, del 7.05.2020 (posizione n. 45328/SSB), ha quindi concesso al ricorrente, in quanto equiparato a vittima del dovere: l'assegno vitalizio, non reversibile, di euro 258,23 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva derivante dalle infermità; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di euro 1.033,00 mensili, a decorrere dal 18.07.2011, data di stabilizzazione della menomazione complessiva

derivante dalle infermità. Risultano quindi già accertati in capo al
ricorrente e da questo fruiti gli speciali benefici previsti per le vittime
del dovere e soggetti equiparati.

Vale la pena ricordare che l'art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005
equipara alle vittime del dovere di cui al precedente comma 563 «*coloro
che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali
consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura,
effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute
dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operative*».

Occorre a questo punto verificare se l'accertamento della derivazione
causale delle suddette patologie dal contesto lavorativo nel quale il
(omissis) ha operato, effettuato con riferimento alla spettanza dei
benefici previsti per le vittime del dovere, possa ritenersi operante
anche nella presente controversia, in cui il medesimo accertamento è
condizione per l'accoglimento della pretesa relativa al trattamento di
privilegio in favore di parte ricorrente.

Al riguardo, si ritiene di richiamare, facendone applicazione in via
analogica, il principio dell'unicità dell'accertamento di cui all'art. 12
del D.P.R. n. 461/2001, secondo cui il riconoscimento della dipendenza
da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento
definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo
e di trattamento pensionistico di privilegio (Corte conti, sez. II App.,
sent. n. 217/2024).

Nell'odierna vicenda, già vi è stato il riconoscimento della causa di

servizio, in seguito alla sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1762/2019 ai fini della concessione delle elargizioni di cui alla normativa sulle vittime del dovere. Pertanto, deve ritenersi valevole anche ai fini del richiesto trattamento pensionistico di privilegio tale accertamento avvenuto in esito alla CTU disposta dal predetto Tribunale e contenuto nella richiamata sentenza passata in giudicato e non appellata dal Ministero della Difesa, cui anzi lo stesso ha dato esecuzione con il decreto n. 87/2020.

In ogni caso, la CTU resa nel predetto di giudizio e l'accertamento tecnico in essa contenuto ha valenza di mezzo di prova che questo G.M. ritiene di valutare ai fini della spettanza del trattamento di privilegio richiesto. Costituiscono difatti *“mezzi di prova atipici, scritti a carattere documentale, verbali di prove espletate in altri giudizi, sia che riguardino le stesse parti, sia che riguardino altri e diversi soggetti, che si caratterizzano per il fatto che la prova è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata.*

Può trattarsi, ad esempio, di documentazione amministrativa riferita a vicende diverse, di sentenze, ovvero di CTU rese in altri giudizi.

Al riguardo, i giudici sono concordi nell'assegnare anche in questo caso valore di argomenti di prova, su cui validamente può fondarsi la decisione del giudice, in quanto concorrono alla formazione del suo libero convincimento ai sensi degli artt. 94 e 95 del c.g.c. e 115 e 116 del c.p.c., sempreché a seguito di un percorso argomentativo adeguatamente motivato dal punto di vista logico-giuridico (Corte dei conti, Sez. II, App., n. 246/2017), senza che ciò implichi “la necessità della dettagliata confutazione di tutte le prove e/o

argomentazioni contrarie” (cfr. Cass., nn. 626/2016 e 840/2015; Corte dei conti, II Appello, n. 156/2019), sempreché si tratti di prove assunte in conformità alle regole proprie che le disciplinano” (Corte dei conti, Sez. III App., sent. nn. 29 e 61 del 2018, n. 13/2019; Sez. I App., sent. n. 402/18; in termini, Sez. giur. Campania, sent. n. 538/2023).

5. Deve inoltre essere disattesa la Relazione peritale d’Ufficio resa dall’UML Salute che nega la causalità di servizio, poiché - come contestato dal ricorrente e come meglio analizzato di seguito -, si rivela non convincente nell’iter logico seguito e comunque incompleta, in quanto omette di tenere nella dovuta considerazione una serie di fattori, trattati solo parzialmente, e senza farne discendere le logiche conseguenze.

5.1. Il parere medico legale dell’UML Salute ha, infatti, negato la sussistenza di conoscenze scientifiche tali da individuare in maniera certa la causa dell’insorgenza della patologia del ricorrente, invocando eventuali fattori genetici (*“La causa esatta non è nota. [...] la genetica sembra avere un ruolo nella malattia”*).

Al riguardo, giova rammentare la distinzione tra causalità penale e civile, in quanto *“per la causalità civile vige la regola della preponderanza dell’evidenza, ovvero “del più probabile che non”, stante l’equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti (cfr. Cass. SU, 11 gennaio 2008, n. 581; ma anche le prodromiche pronunce di Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238; Cass. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632)”*.

Richiamando i principi affermati dalla Corte di cassazione: *“(a) il nesso*

di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile; (b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto; (c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause” (Cass. civ., sez. III, ord. 18.12.2017-20.02.2018, n. 4024).

Poiché quindi nel presente giudizio opera un principio di causalità civilistica, non è richiesto al ricorrente di dare una dimostrazione del nesso causale in chiave di certezza della correlazione, come avverrebbe in sede penale, ma solo di “probabilità logica”, in conformità ai consolidati approdi giurisprudenziali della giurisprudenza d’appello della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, di seguito evidenziati.

Si è invero affermato che *“l’assenza di univoci (ed univocamente concordanti) riferimenti scientifici dimostranti la presenza di un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie non impedisca il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.*

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da

causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Proprio l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto (quanto univoco) di causa-effetto per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi, non si rivela pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici".

In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità; diversamente, è opportuno soggiungerlo, dalla titolarità a pretese di carattere risarcitorio, a presupposto delle quali è necessaria non soltanto l'emersione di un pregiudizio (nella fattispecie, ricongiungibile al servizio prestato) e la presenza di un obiettivo nesso di derivazione causale fra occorrenza lesiva ed attività lavorativa, ma anche il riconoscimento della componente psicologica (condotta omissiva, ovvero commissiva) ascrivibile al datore di lavoro a titolo (almeno) colposo" (Corte conti, sez. II App., sent. n. 217/2024).

In particolare, "come è stato più volte ribadito ... «la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra

l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici» ...

Sul piano probatorio ciò si traduce nel principio secondo cui, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestatato servizio in un teatro operativo caratterizzato, come nel caso di specie, da potenziale contaminazione da agenti inquinanti patogeni, le cui vie di diffusione sono molteplici e non si arrestano alla sola via aerea), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità ... ovvero fornisca un principio di prova circa l'intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all'esposizione all'uranio impoverito e ai metalli pesanti ...

In tale prospettiva, il verificarsi dell'evento ex se integra elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare la titolarità, in capo alle vittime delle patologie, ad accedere agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità.

In particolare, secondo condivisa giurisprudenza, l'amministrazione non può invocare, quale fattore ostativo al riconoscimento della propria responsabilità, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico

dell'esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti, in primis l'uranio impoverito: la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell'invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare - convincentemente - il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l'evento di danno.

Altrimenti detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell'ambito di un ordinamento di settore connotato dall'insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull'amministrazione non sul singolo militare.

Del resto, la causa ignota, categoria gnoseologica e non ontologica, non è altro che la conseguenza dell'attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici: essa è invero un dato umano, relativo e dinamico, non una realtà naturale, assoluta e fissa ..." (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 7386/2024).

Inoltre, anche quanto all'insussistenza in letteratura scientifica di studi atti a correlare in maniera certa l'uranio impoverito al Linfoma di Hodgkin, rileva quanto statuito dal giudice d'appello che, nel richiamare la giurisprudenza del giudice amministrativo, ha ritenuto, come già detto, non pretendibile la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici (Corte conti, sez. II App., sent. n. 217/2024).

Alla luce delle consolidate posizioni giurisprudenziali sopra

richiamate, l'esposizione del 1° Maresciallo (omissis) ai richiamati fattori patogeni in costanza di servizio costituisce *"causa ovvero concausa efficiente e determinante"*, ai sensi degli articoli 64 e 67 del D.P.R. n. 1092/1973, rispetto all'insorgenza delle riscontrate infermità.

Difatti è il servizio svolto in uno scenario chiaramente contaminato, con contatto ed intossicazione da molti metalli pesanti ed uranio, che consente di ritenere il servizio stesso *"causa ovvero concausa efficiente e determinante"* della associata e conseguente contrazione della patologia lamentata.

Peraltro, come evidenziato nella documentazione agli atti e nella storia clinica e personale del soggetto, non emerge alcuna altra condizione, attività o esposizione associabile con coerenza causale alla malattia del soggetto ovvero, comunque, una patogenesi alternativa della malattia.

Inoltre, il parere medico-legale dell'UML Salute non tiene adeguatamente conto dei valori estremamente elevati dei metalli contenuti nei campioni ematici del Sig. (omissis), rilevati nelle analisi effettuate il 31.05.2019 dalla sezione di chimica del Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università degli studi di Torino.

Da quanto risulta dalla documentazione allegata agli atti del presente giudizio, il ricorrente ha valori largamente superiori a quelli di riferimento per i metalli nel sangue per la popolazione italiana nel periodo 1990 - 2009 (rapporto ISS Istisan10/22), in relazione all'Alluminio (valore pari a 2.431,3 µg/L rispetto al valore limite di 5,93 - 33,3), al Bario (valore pari a 16,1 µg/L rispetto al valore limite di 0,50-

2,40), al Cromo (valore pari a 6,7 µg/L rispetto al valore limite di 0,12 – 1,07), al Nichel (valore pari a 10,0 µg/L rispetto al valore limite di 0,14 – 2,13), al Palladio (valore pari a 0,2 µg/L, non incluso nei valori di riferimento della popolazione italiana), allo Stagno (valore pari a 27,9 µg/L rispetto al valore limite di 0,63 – 2,61), al Titanio (valore pari a 11,1 µg/L, non incluso nei valori di riferimento della popolazione italiana) e allo Zinco (valore pari a 2.255,8 µg/L rispetto al valore limite di 5,19 – 8,34).

Al riguardo, come rileva la giurisprudenza del giudice amministrativo, è lo stesso legislatore ad aver riconosciuto l'esistenza di un "rischio specifico" correlato all'impiego nei teatri operativi fortemente interessati dall'utilizzo di munizionamento all'uranio impoverito e ha previsto, di conseguenza, appositi benefici economici a favore del personale che abbia contratto patologie a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 8386/2024).

È infatti il codice dell'ordinamento militare (art. 1079, comma 1, del D.P.R. n. 90/2010) a prevedere speciali elargizioni per i militari "quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma 1, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso".

E il precedente articolo 1078, comma 1, lettera c), del codice definisce le *“nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densità (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio)”*.

Il ricorrente ha valori nel sangue largamente superiori ai valori di riferimento previsti per la popolazione italiana per i metalli Alluminio, Bario, Cromo, Nichel, Palladio, Stagno, Titanio e Zinco e alcuni di questi metalli (Cromo e Zinco) rientrano in quelli che concretizzano il cosiddetto *“rischio tipizzato”* formulato dal legislatore.

A fronte di questa situazione di fatto, non può non riscontrarsi l'effetto quantomeno concausale del servizio prestato nella produzione delle infermità di cui è affetto il ricorrente.

Peraltro, anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione va considerato *“il rischio tipizzato dal legislatore con i D.P.R. 37-09, 90-10 e 40-12, in relazione alla presenza di nanoparticelle di metalli pesanti causate da esplosioni belliche, rinvenute pacificamente nelle cellule del ricorrente. 12. In tale contesto, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade ove, come nella specie, il militare abbia prestato servizio in ambienti bellici) e, per altro verso, di rischio tipizzato, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che la p.a. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e*

determinanti per l'insorgere dell'infermità. ... 14. ... in presenza di rischio tipizzato e di correlazione quanto meno concausale tra l'esposizione all'uranio impoverito e la patologia (pur benigna) sofferta dal ricorrente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 23300 del 2016; Sez. L. n. 8824-2023), era onere dell'amministrazione preposta dimostrare l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale nell'ambito delle peculiari condizioni lavorative che davano luogo alla specifica tutela richiesta” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12585/2024).

6. Alla luce delle considerazioni sopra espresse, può ritenersi accertata la dipendenza da causa di servizio delle infermità del Sig. (omissis), *“linfoma di hodgkin a predominanza linfocitaria, stadio II A – gastrite cronica antrale”.*

7. Residua la questione relativa alla classificazione delle infermità del ricorrente, che ha insistito per la declaratoria del diritto a pensione privilegiata di sesta categoria, Tabella A.

Al riguardo, risulta agli atti la valutazione di ascrivibilità effettuata dal Dipartimento di medicina legale di Torino il 18.07.2011 (verbale mod. BL/B n. ACOMM1111506), in cui il linfoma di hodgkin veniva ascritto alla settima categoria, Tabella A, mentre la gastrite cronica veniva ascritta alla ottava categoria, Tabella A.

In caso di cumulo di infermità di ottava categoria e settima categoria, Tabella A, secondo quanto stabilito dalla Tabella F-1 allegata al D.P.R. n. 915/1978, spetta una pensione di sesta categoria, Tabella A.

8. Quanto alla decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, si

deve evidenziare che, nella presente controversia, sono stati considerati, ai fini della decisione in senso favorevole al ricorrente sia la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, del 15.11.2019, che ha riconosciuto al Sig. (omissis) la dipendenza da causa di servizio delle infermità da cui era affetto, sia le analisi effettuate il 31.05.2019 dalla Sezione di chimica del Dipartimento di biotecnologie molecolari e scienze per la salute dell'Università degli studi di Torino, che attestano valori non in linea con quelli normali nella popolazione di riferimento. A tale riguardo, quindi, la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del trattamento pensionistico privilegiato fissati dall'art. 67, comma primo, del D.P.R. n. 1092/1973, si ritiene possa essere ancorata a tali ultime date e in particolare alla data della decisione del Tribunale, che cristallizza il giudizio di dipendenza da causa di servizio delle menomazioni del Sig. (omissis), con statuizione passata in giudicato, e concretizza quindi il momento temporale di fissazione dei presupposti richiesti dalla normativa sopra richiamata (art. 67, comma primo, del D.P.R. n. 1092/1973).

9. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il riconoscimento ai fini dell'erogazione già riconosciuta al ricorrente ai sensi della normativa sulle vittime del dovere e le argomentazioni svolte relativamente al nesso causale riscontrabile tra il servizio da egli prestato e le infermità da cui è affetto, nonché la mancata adeguata considerazione del quadro clinico del medesimo, consentono di superare le valutazioni svolte nell'elaborato peritale dell'UML Salute e, tenuto conto del quadro fattuale evidenziato e dei molteplici

elementi di prova, tutti precisi e concordanti, inducono questo Giudice ad accogliere la pretesa del ricorrente.

Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del 1° Maresciallo (omissis) alla concessione della pensione privilegiata di sesta categoria, Tabella A, sebbene non a far data dal 30.09.2011, come richiesto in ricorso, ma dalla data dell'1.12.2019.

L'INPS è condannato al pagamento dei ratei arretrati oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidare secondo la regola dell'assorbimento (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18.10.2002).

10. L'INPS è altresì condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di sesta categoria, Tabella A, a decorrere dall'1.12.2019;
- condanna l'INPS al pagamento dei ratei arretrati maggiorati degli interessi e rivalutazione monetaria, calcolati nei sensi di cui in motivazione.

L'INPS è condannato al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge.

Così deciso in Napoli, all’esito dell’udienza del 20.12.2024.

Il Giudice

Alessandra Molina

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 07.01.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73704

Depositata in Segreteria il giorno

07.01.2025

(f.to digitalmente)